

- del giudizio di inidoneità del 18 settembre 2024 (doc. 1);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e, per l'effetto, per l'ordine

della prosecuzione dell'*iter* concorsuale quale Allievo Ufficiale Pilota di complemento della Marina Militare.

QUANTO AL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

per l'annullamento, previa sospensione,

- del decreto M_D AB05933 REG2024 0681493 25-11-2024, pubblicato in data 26.11.2024, recante la graduatoria di merito del concorso (**doc. 13**);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e, per l'effetto, per l'ordine

della prosecuzione, in favore del ricorrente, delle ulteriori fasi concorsuali a cui non ha potuto accedere.

FATTO

1. Con bando prot. M_D AB05933 DE12024 0000699 del 27.06.2024, il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare indiceva il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, al 23° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni per l'ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare al 30°, 31° e 32° corso AUFP (doc. 2);
2. In data 08.07.2024, il Sig. ██████████ ██████████ ██████████ trasmetteva la domanda di partecipazione al suddetto concorso (doc. 3);
3. Dopo avere svolto le prove di preselezione in data 30.07.2024, l'odierno ricorrente, come da procedura, veniva sottoposto agli accertamenti psico-fisici;

4. Al termine della visita medica sostenuta in data 02.09.2024, la Commissione per gli accertamenti sanitari presso il Centro di selezione Marina Militare di Ancona, in data 03.09.2024, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
5. A fronte del predetto provvedimento di inidoneità, il Sig. [REDACTED] con istanza del 03.09.2024 (doc. 5), chiedeva di essere sottoposto a ulteriori accertamenti sanitari;
6. In data 09.09.2024, all'esito di una visita [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
7. In data 11.09.2024, il Sig. [REDACTED] si sottoponeva, presso l'Istituto Auxologico Italiano, ad una valutazione della composizione corporea, all'esito della quale risultava una percentuale di massa grassa [REDACTED] (doc. 7);
8. In data 18.09.2024, al termine della visita medica da parte degli specialisti della Commissione per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici istituita presso la Direzione Generale Personale Militare del Ministero della Difesa, il candidato veniva giudicato inidoneo al proseguimento dell'*iter* concorsuale [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
9. In data 15.11.2024, il Sig. [REDACTED] notificava ricorso avverso il giudizio di inidoneità del 18 settembre 2024 (doc. 1); ricorso che assumeva R.G. 12864/2024;
10. In data 26.11.2024, sul portale del Ministero della Difesa veniva pubblicato il decreto M_D AB05933 REG2024 0681493 25-11-2024, recante la graduatoria di merito del concorso in oggetto (doc. 13);
11. In data 16.12.2024, si celebrava l'udienza cautelare, al cui esito veniva emessa l'ordinanza collegiale n. 22922/2024 del 18.12.2024 con cui Codesto Ill.mo TAR assegnava alle parti il termine di 30 giorni per presentare osservazioni o chiarimenti

in merito all'eventuale pubblicazione della graduatoria definitiva di merito relativamente alla procedura concorsuale oggetto di giudizio e disponeva la prosecuzione della fase cautelare al 12.02.2025.

Il provvedimento impugnato in questa sede si appalesa illegittimo per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Illegittimità derivata per violazione di legge – eccesso di potere – travisamento dei fatti – difetto di istruttoria

Atteso che il provvedimento impugnato (doc. 13) con i presenti motivi aggiunti è atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con il ricorso principale, deve ritenersene la invalidità per illegittimità derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del suddetto ricorso principale e di seguito riportati.

Inoltre, tale provvedimento è stato impugnato con i presenti motivi aggiunti al fine di non incorrere in improcedibilità dal momento che, come da giurisprudenza consolidata di Codesto Ill.mo Tar (cfr. *ex plurimis* sent. n. 3902/2021), *“i partecipanti ad un pubblico concorso che intendano contestare la legittimità della procedura con l’impugnazione della graduatoria di merito finale devono altresì gravare tutti i successivi provvedimenti di rettifica della stessa. A venire in rilievo, per vero, è un atto che, inserendosi in una fattispecie a formazione progressiva, ha una propria autonoma definitività, di talché il rispettivo contenuto è destinato, di volta in volta, ad essere superato dall’atto successivo, adottato all’esito di rinnovata valutazione dell’Amministrazione”* (T.A.R. Lazio, Sezione Terza-Bis, sent. n. 5024/2021).

1.1. Come esposto in narrativa, in data 18.09.2024, la Commissione per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici istituita presso la Direzione Generale Personale Militare del Ministero della Difesa, a fronte della diagnosi [REDACTED] [REDACTED] confermava il giudizio di inidoneità del Sig. [REDACTED] al proseguimento dell'*iter* concorsuale, attribuendogli il coefficiente [REDACTED] sensi dell'art. 10, comma 10, lettera b, del Bando di concorso (doc. 2).

Tale giudizio è illegittimo e ingiustificato per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, giova evidenziare come, ai sensi dell'art. 10, comma 10, lett. b), del succitato bando, sono idonei i candidati che partecipano al concorso per l'ammissione al 23° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) se ritenuti in possesso del seguente profilo somatofunzionale:

P	C	A	A	A	L	L	A
S	O	C	R	V	S	I	U
2	2	1	1	2	2	2	1

Al Sig. ██████ in merito al dato ██████ è stato attribuito il coefficiente “█████ e non “█████ in quanto, in ipotesi, ██████

Ebbene, siffatta direttiva tecnica, allegata al D.M. del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014 (doc. 9), prevede un elenco di patologie, imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Con il codice 59 viene indicato il *blocco di branca destra in assenza di cardiopatia documentata con appropriate indagini strumentali*.

Fin da subito, si rileva come tale codice faccia esclusivo riferimento al blocco di branca destro, quindi a un blocco di branca completo, ossia un blocco di conduzione che prevede un'interruzione completa del flusso di impulsi elettrici attraverso la branca destra del cuore.

La differenza di interpretazione del concetto di blocco di branca, nel caso di specie, è dirimente in quanto escludente o meno il candidato.

La lettura fornita da parte resistente, inoltre, si traduce in una violazione di norme di rango superiore.

Fra tutte basti citare quanto disposto dal Regolamento UE del 19 dicembre 2018, n. 27, recante modifica del regolamento UE n. 1178/2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione.

Sempre dal punto di vista prettamente normativo, non può non osservarsi la presenza di un ulteriore aspetto di illegittimità della procedura in essere.

Il bando oggetto della presente procedura selettiva (doc. 2), nelle proprie premesse, richiama, *inter alia*, il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ossia il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Analizzando il testo in oggetto, all'art. 586, rubricato *Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea*, si legge che “1. Sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea le seguenti imperfezioni e infermità [...] 5) le malattie e le anomalie del sistema specifico del cuore: blocchi di branca completi; blocchi di branca incompleti solo se causati ovvero associati a patologie cardiache; emblocco anteriore sinistro se causato ovvero associato a patologie cardiache; blocchi atrioventricolari di primo grado quando sono associati a patologie cardiache e non si riducono dopo sforzo adeguato; blocchi atrio-ventricolari di secondo e terzo grado; preecitazioni ventricolari; sindrome ipercinetica; ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto associato ritardo di attivazione intraventricolare dx, stabili (blocco bifascicolare)”.

Vieppiù.

In linea di principio, l'art. 582, del precitato testo normativo e rubricato *Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*, non indica, tra le cause di esclusione, alcuna tipologia di blocco di branca.

Parimenti, giova richiamare il D.M. 16 settembre 2003, rubricato “*Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità*” (doc. 12) ove, all'art. 14, in merito alle patologie escludenti a carico dell'apparato cardiovascolare si fa menzione esclusivamente di blocchi di branca completi e blocchi di branca incompleti solo quando siano causati e/o associati a patologie cardiache.

Simili richiami normativi, di certo aventi carattere gerarchicamente superiore rispetto a interpretazioni personali, si pongono chiaramente nella direzione di consentire al Sig. ■■■■■■■■■■ di poter proseguire il proprio sogno e di mettersi il prima possibile a servizio della Nostra Patria, ricoprendo ruoli strategici per la difesa e la tutela dell'Italia.

Sbarrare la strada a un giovane volenteroso, in perfetta salute psico-fisica, come documentato non solo da visite mediche private di indubbia fama e terzietà, ma anche dall'IMAS, appare illegittimo e ingiusto.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare, si chiede di sospendere i provvedimenti impugnati e, in ogni caso, di ordinare all'Amministrazione resistente ogni misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare le ragioni esplicate dal Sig. ██████████ con il ricorso principale e il presente ricorso per motivi aggiunti.

Del resto, in merito al *fumus boni iuris* può dirsi sufficiente quanto già delineato nel corso dell'intero atto, sia in fatto, sia in diritto.

Per quanto attiene, invece, al *periculum in mora*, si osserva come il permanere in essere dei provvedimenti impugnati priva il Sig. ██████████ della possibilità di portare a termine il concorso in oggetto e accedere al conseguente corso; circostanza che, nelle more del rito ordinario del presente giudizio, in assenza di una statuizione cautelare, comporterebbe un'automatica esclusione del candidato anche se vittorioso al termine del giudizio.

Una negata tutela cautelare, infatti, determinerebbe un irrimediabile ritardo dell'ingresso del Sig. ██████████ nell'amministrazione militare.

Al contempo, per l'Amministrazione, l'ammissione del ricorrente, anche in via provvisoria, non si tradurrebbe in alcun nocimento sia dell'interesse pubblico sia dell'erario, in quanto le procedure risultano già coperte in termini finanziari e, comunque, le spese sarebbero del tutto esigue rispetto al bene della vita a cui tende il Sig. ██████████

Un simile stato delle cose, pertanto, integrerebbe un evidente danno da perdita di *chance* militare e lavorativa dell'odierno ricorrente che, vista la giovane età, potenzialmente potrebbe incidere sensibilmente sulla carriera del Sig. ██████████

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti difensori, Avv. Luca Armano e Avv. Monica Colombo, nell'interesse del Sig. ██████ presa visione della graduatoria oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti,

CHIEDONO

di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e 150 c.p.c. del presente ricorso per motivi aggiunti.

La notificazione del ricorso nei modi ordinari si rivela, infatti, estremamente difficile per il rilevante numero dei controinteressati da chiamare in giudizio e della impossibilità ad acquisire nei termini gli eventuali domicili in quanto oscurati per ragioni di *privacy*.

Per tutti questi motivi, il Sig. ██████ ██████ come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

- **in via preliminare**: autorizzare la notificazione del presente ricorso per motivi aggiunti e ogni atto ritenuto opportuno mediante notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a.;
- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e ammettere con riserva il candidato alle ulteriori fasi concorsuali;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e il richiamato ricorso principale e annullare i provvedimenti impugnati con i predetti ricorsi e, per l'effetto, ammettere il candidato alle ulteriori fasi concorsuali.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Con ogni e più ampia riserva.

DICHIARAZIONE DI VALORE DEL PROCEDIMENTO

Si dichiara che, ai sensi del D.P.R. 115/2002, l'importo del contributo unificato è dovuto nella misura fissa pari ad euro 650,00.

Si produce:

13. decreto M_D AB05933 REG2024 0681493 25-11-2024, pubblicato in data
26.11.2024.

Con osservanza.

Milano, 23 dicembre 2024

Avv. Luca Armano

Avv. Monica Colombo

**Firmato digitalmente da:
COLOMBO MONICA
Data: 23/12/2024 14:22:22**